

Oggetto: comunicazione telematica al STS – Sistema Tessera Sanitaria, delle fatture e scontrini emessi da medici e odontoiatri (iscritti al relativo albo), farmacie, laboratori d'analisi e altre strutture sanitarie.

Con il D.M. 31 luglio 2015 (G.U. n. 185 dell'11 agosto 2015), sono state fissate le regole che i soggetti obbligati devono seguire per inviare in <u>via telematica</u> fatture e scontrini per prestazioni sanitarie al STS - Sistema Tessera Sanitaria.

Infatti, per rendere più completo il modello 730 precompilato, entro il 31 gennaio 2016:

- le aziende sanitarie locali;
- le aziende ospedaliere;
- gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- i policlinici universitari;
- le farmacie, pubbliche e private (scontrini e fatture);
- i presidi di specialistica ambulatoriale;
- le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;
- gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri,

devono inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015, ai fini della loro messa a disposizione da parte dell'Agenzia delle entrate.

Tutto quanto precede poiché, a partire dal 2016, il Sistema Tessera Sanitaria, dal 1° marzo di ciascun anno, mette a disposizione dell'Agenzia delle Entrate i dati consolidati relativi a:

- a) **spese sanitarie** sostenute nel periodo d'imposta precedente;
- b) **rimborsi** effettuati nell'anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.

Dunque, il primo invio dei dati <u>entro il 31 gennaio 2016 riguarderà scontrini e fatture dell'intero anno 2015.</u>

CHI PUÒ TRASMETTERE TELEMATICAMENTE I DATI

I predetti dati possono essere trasmessi direttamente dai soggetti interessati (vedi elenco sopra) oppure per il tramite delle associazioni di categoria e dai professionisti che si occupano della contabilità degli stessi.

Infatti, come precisato nell'allegato A al citato D.M. par. 4.4, nel caso di documenti fiscali cartacei, i soggetti delegati possono essere individuati solo nell'ambito di coloro che già trattano per conto

del medesimo soggetto delegante lo stesso documento fiscale per altre finalità previste dalla normativa vigente.

In questo caso, le associazioni di categoria o i soggetti che si occupano della contabilità dei soggetti sopra elencati, devono richiedere al MEF – Ministero Economia e Finanze, una specifica abilitazione per l'invio telematico dei dati per conto del delegante (art. 2, comma 4, D.M. 31 luglio 2015).

QUALI DATI SONO TRASMESSI AL SISTEMA TS

Le strutture sanitarie e i medici (o i loro incaricati) devono trasmettere in via telematica al Sistema TS i dati indicati in apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, relativi alle spese sanitarie così come riportati sul documento fiscale emesso dai medesimi soggetti (fattura o scontrino), comprensivi del codice fiscale del cliente riportato sulla tessera sanitaria, nonché quelli relativi a eventuali rimborsi.

Nella tabella a seguire sono elencate le spese il cui documento fiscale deve essere trasmesso al Sistema TS.

TIPOLOGIE DI SPESA

- ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
- farmaci: spese relative all'acquisto di farmaci, anche omeopatici;
- dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
- servizi sanitari erogati dalle farmacie: ad esempio spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna;
- farmaci per uso veterinario;
- prestazioni sanitarie: assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, ad esclusione della chirurgia estetica, al netto del comfort;
- spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica (ambulatoriale o ospedaliera);
- altre spese.

A titolo esemplificativo i medici e odontoiatri devono comunicare i dati relativi alle seguenti prestazioni:

- spese per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale esclusi gli interventi di chirurgia estetica;
- visite mediche generiche e specialistiche o prestazioni diagnostiche e strumentali;
- prestazioni chirurgiche ad esclusione della chirurgia estetica;
- interventi di chirurgia estetica ambulatoriali o ospedalieri;
- certificazioni mediche;
- altre spese sanitarie non comprese nell'elenco.

Per ciascuna spesa o rimborso, i dati disponibili sul Sistema Tessera Sanitaria sono:

- a) codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso;
- b) codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del soggetto che ha emesso il documento fiscale (scontrino o fattura)
- c) data del documento fiscale che attesta la spesa;
- d) tipologia della spesa;
- e) importo della spesa o del rimborso;
- f) data del rimborso.

La tipologia di spesa, per gli iscritti all'albo dei medici e degli odontoiatri è la seguente:

SR= Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica. Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali. Prestazioni chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica. Ricoveri ospedalieri, al netto del comfort. Certificazione medica.

IC=Intervento di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliero

AA=Altre spese

SANZIONI PER INADEMPIMENTI

L'art. 23 del D.lgs. n. 158/2015 ha introdotto la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione omessa fino ad un massimo di 50.000 euro. La sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza, ovvero, nei casi di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa. Se la segnalazione è trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta d un terzo con un massimo di 20.000 euro.

COSA SUCCEDE UNA VOLTA CHE I DATI ARRIVANO AL SISTEMA TS

Il Sistema TS fornisce all'Agenzia delle Entrate, per ciascun soggetto, i **totali** di spesa e i **totali** dei rimborsi aggregati in base alle tipologie di spesa, ad esclusione delle spese sanitarie e dei rimborsi per i quali l'assistito abbia manifestato l'opposizione (vedi dopo).

Dunque, né l'Agenzia, né il soggetto che eventualmente si occuperà del Modello 730 precompilato del proprio cliente potrà vedere il dettaglio analitico di come si compone l'importo delle spese mediche. Solo il contribuente potrà visionare il proprio dettaglio accedendo al modello 730 precompilato con le proprie credenziali.

L'Agenzia delle Entrate con sistemi automatici, inserirà nel Modello 730 precompilato le spese mediche suddividendole in:

- spese automaticamente agevolabili, secondo la legislazione fiscale vigente;
- spese agevolabili solo a particolari condizioni.

OPPOSIZIONE DELL'ASSISTITO A RENDERE DISPONIBILI I DATI RELATIVI ALLE SPESE SANITARIE

Ciascun assistito può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate, con relativa cancellazione, i dati relativi:

- alle spese sanitarie sostenute nell'anno precedente;
- ai rimborsi effettuati nell'anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate.

L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi ad una tipologia di spesa comporta la cancellazione degli stessi e l'automatica esclusione anche dei dati concernenti i relativi rimborsi.

L'opposizione viene manifestata con le seguenti modalità:

- 1. **scontrino parlante**: non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
- 2. altri casi: chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l'annotazione dell'opposizione sul documento fiscale. L'informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria (tale criterio non si applica però con riferimento alle spese sanitarie sostenute nel corso del 2015);
- 3. solo con riferimento alle spese sostenute dal 1° ottobre 2015 al 31 gennaio 2016, l'assistito, in alternativa alla modalità di cui al punto precedente, può esercitare l'opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa, comunicando all'Agenzia delle Entrate, oltre alla tipologia di spesa da escludere, il proprio codice fiscale, gli altri dati anagrafici e il numero di identificazione posto sul retro della tessera sanitaria con la relativa data di scadenza.

È evidente che se si vuol detrarre uno scontrino per farmaci e non si vuole che venga caricato dall'Agenzia sul Mod. 730 precompilato occorrerà esibire all'atto dell'acquisto in farmacia la tessera sanitaria in modo che sullo scontrino compaia il codice fiscale e poi richiedere all'Agenzia la cancellazione dei dati. Ciò non significa che poi nel modello 730 (o in unico) non si possa dedurre la relativa spesa, indicandola nell'apposito rigo del Modello.

ADEMPIMENTI DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI

Si allega la guida "Progetto Tessera Sanitaria 730 Precompilato – Istruzioni Operative Medici" dove sono indicate, passo passo, le istruzioni per la richiesta delle credenziali di accesso al sistema.

Studio Faggiano

PROGETTO TESSERA SANITARIA 730 – PRECOMPILATO

ISTRUZIONI OPERATIVE - MEDICI





14/09/2015 Ver.1.0

Pag. 2 di 8

INDICE

1.	PREMESSA	3
	1.1 ACCREDITAMENTO E ABILITAZIONE AL SISTEMA TS	3
	1.2 PRIMO ACCESSO AL SISTEMA TS	4
2.	INVIO DEI DATI DI SPESA SANITARIA DA PARTE DEI MEDICI	6
	2.1 APPLICAZIONE WEB	6
	2.2 TRASMISSIONE DEI DATI DI SPESA TRAMITE I SERVIZI WEB SERVICE	6
	2.3 DELEGA E INVIO PER CONTO	7
3	VERIFICA ESITO INVIO	Ω



14/09/2015 Ver.1.0

Pag. 3 di 8

1. PREMESSA

L'articolo. 3 comma 3 del D.Lgs 175/2014 prevede che le strutture sanitarie e gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, debbano trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria le spese sanitarie sostenute dai cittadini ai fini del 730 precompilato, secondo le modalità definite dal decreto 31 luglio 2015 del MEF e dal provvedimeneto dell'Agenzia delle Entrate.

Di seguito si descrivono le procedure in capo ai medici e odontoiatri per adempiere alla trasmissione telematica dei dati di spesa.

1.1 ACCREDITAMENTO E ABILITAZIONE AL SISTEMA TS

I medici già in possesso delle credenziali di accesso al Sistema TS possono utilizzare le medesime chiavi di accesso anche per l'invio dei dati di spesa per la precompilazione della dichiarazione dei redditi (*Cfr. DM 31/7/2015 capitoli 4.1 e 4.2*).

I medici e odontoiatri iscritti all'Ordine dei Medici (di seguito OdM), se non ancora in possesso delle credenziali, possono ottenerle:

- recandosi personalmente alla sede provinciale dell'Ordine dei Medici di propria competenza
- 2. accedendo al sito del sistema TS www.sistemats.it tramite la propria TS-CNS

ovvero in via alternativa

- registrandosi al sito con una specifica modalità di riconoscimento basata su una serie di controlli:
 - ✓ Presenza del nominativo e corrispondenza dei dati forniti dall' OdM
 - ✓ Corrispondenza dei dati della **tessera sanitaria** in corso di validità
 - ✓ Verifica della corrispondenza dell'indirizzo di posta certificata (**PEC**)
 - ✓ Inserimento di un codice **captcha** per prevenire l'uso di processi automatici



14/09/2015 Ver.1.0

Pag. 4 di 8

A seguito dell'esito positivo delle verifche effettuate dal sistema TS, l'applicazione procede ad generare le credenziali al medico ed invia via PEC, alla casella indicata, le le chiavi di accesso al sistema TS.

1.2 PRIMO ACCESSO AL SISTEMA TS

In particolare è possibile accedere al sistema Ts tramite l'area riservata cliccando sul link "Accesso con credenziali" e inserendo il codice identificativo personale (coincidente con il codice fiscale) e una password. Al primo accesso la password risulterà scaduta e dovrà essere cambiata.



A seguito del cambio password, quindi a valle dell'accesso corretto, il medico sarà obbligato ad inserire 2 domande di sicurezza utili al ripristino autonomo della password prima che si raggiunga il numero massimo di tentativi errati.





14/09/2015 Ver.1.0

Pag. 5 di 8

Superati gli 8 tentativi errati l'utenza del medico viene disabilitata e solo l'ente che ha rilasciato le credenziali può riattivare l'utenza assegnando una nuova password.

Effettuato l'accesso, il medico potrà completare la procedura stampando il PDF con il proprio pincode.

Il testo della guida operativa al servizio di autenticazione dei medici è reso disponibile sul sistema TS nell'area dedicata "Sistema TS Informa – Medici in rete".





14/09/2015 Ver.1.0

Pag. 6 di 8

2. INVIO DEI DATI DI SPESA SANITARIA DA PARTE DEI MEDICI

Per la di trasmissione dei dati di spesa sanitaria (*Cfr. DM 31/7/2015 capitolo 4.4*) i medici possono utilizzrae:

- 1. Un'apposita applicazione web resa disponibile dal sistema TS, disponibile sul sito www.sistemats.it, per l'inserimento dei dati di ogni singolo documento fiscale comprensivo delle voci di spesa;
- 2. il proprio sistema software, opportunamente integrato a cura del fornitore del software medesimo con le funzionalità necessarie per dialogare via web services seguendo le specifiche tecniche pubblicate sul sito Sistema TS, in modalità.
 - ✓ "sincrono" di trasmissione del singolo documento fiscale con le relative voci di spesa (ogni invocazione del servizio invia un singolo documento fiscale)
 - ✓ "asincrono" di trasmissione di un file contenente un insieme di documenti fiscali con le relative voci di spesa.

Ogni trasmissione produce da parte del Sistema TS l'emissione di un *numero di protocollo* che viene restituito come attestazione dell'invio e che costituise la chiave di ricerca per individuare la trasmissione. (*Cfr. DM 31/7/2015 capitolo 4.5*)

L'invio del file può essere effettuato dal medico direttamente oppure tramite delega ad un soggetto terzo, ai sensi dell'articolo 29 del codice della Privacy. (*Cfr. DM 31/7/2015 capitolo 4.4.1*):

2.1 APPLICAZIONE WEB

Accedendo al sito di Sistema TS, il medico ha a disposizione la funzione di Gestione del documento di spesa, con cui può effettuare l'inserimento, la cancellazione o la variazione di un documento fiscale (ricevuta/fattura), recante i dati della spesa sanitaria sostenuta dal cittadino a fronte dell'erogazione della prestazione specialistica.

In tale sezione il medico può visulaizzare l'elenco dei documenti fiscali inseriti e procedere alla loro modifica.

2.2 TRASMISSIONE DEI DATI DI SPESA TRAMITE I SERVIZI WEB SERVICE

Il medico può inviare i dati di spesa invocando due tipologie di servizi (web service):

1. Il servizio **sincrono** prevede l'invio di un singolo documento fiscale;



14/09/2015 Ver.1.0

Pag. 7 di 8

2. Il servizio **asincrono** prevede l'invio di un file di documenti fiscali. Il medico deve trasmettere una richiesta cui è allegato un file Xml in un formato compresso (.zip), contenente le informazioni relative ai documenti fiscali che attestano la spesa.

Le modalità di trasmissione telematica sono riportate, unitamente al tracciato record dei dati, nell'allegato A del *DM 31/07/2015 (cap. 3)*, mentre le specifiche tecniche sono rese disponibili sul sistema TS nell'area dedicata "Sistema TS Informa – 730 Spese Sanitarie".

2.3 DELEGA E INVIO PER CONTO

Come specificato nel capitolo 4.4.1 del DM 31/7/2015 il medico può delegare un soggetto terzo all'invio dei dati di spesa sanitaria.

Per conferire la delega il medico deve collegarsi alla sua area riservata di Sistema TS attraverso le credenziali in suo possesso e con un'apposita funzione di "Gestione deleghe" indicare la scelta del soggetto terzo. Tale scelta deve essere corredata di alcune informazioni relative al soggetto terzo individuato.

In particolare il Sistema TS verificherà che:

- il soggetto indicato disponga di una abilitazione valida come intermediario fiscale (soggetto Entratel, quale commercialista, esperto contabile o Caaf);
- esista una corretta corrispondenza tra indirizzo PEC del soggetto terzo così come fornito dal medico e il relativo codice fiscale indicato.

Alla verifica con esito positivo di entrambi i controlli, il Sistema TS invia all'indirizzo di posta certificata del soggetto terzo un link per il perfezionamento del processo di delega.

In tale fase, il soggetto terzo deve garantire il rispetto degli standard previsti dall'art. 3, comma 3 del D. Lgs. 175/2014 e inviare alla RGS (via PEC, con firma digitale) la richiesta di autorizzazione alla delega. La RGS autorizza la richiesta inviando la nota di autorizzazione via PEC al soggetto terzo.

Anche in caso di delega il medico rimane responsabile dei dati trasmessi.



14/09/2015 Ver.1.0

Pag. 8 di 8

3. VERIFICA ESITO INVIO

Il medico prende visione dell'esito della trasmissione (<u>Cfr. DM 31/7/2015 capitolo 4.5</u>) dei dati di spesa:

- Accedendo all'applicazione on line sul sito di Sistema TS
- Invocando un servizio in modalità web service per ottenere la lista degli esiti del'eleaborazione dei file inviati

Le URL dei servizi sono reperibili nell'area tematica del portale dedicata al 730, indicate nel documento di specifiche tecniche.

Poiché il Sistema TS restituisce al medico (o al delegato) un numero univoco (protocollo) che attesta l'invio del file, per verificare l'esito dell'eleaborazione del file inviato, il medico (o il delegato) può richiedere l'elenco degli esiti nell'arco di tempo o l'esito della trasmissione del singolo file con un determinato numero di protocollo di ricezione.

L'esito dell'invio è reso disponibile al medico sottoforma di file .pdf e, nel caso di segnalazione o errori, anche sottoforma di file .csv con l'elenco analitico di tutti i codici di errore riscontrati.

